



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 17-06-2013

NORME PER L'USO DELLE AREE DI SGAMBATURA CANI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 4 Apertura dell'area

Art. 5 Vigilanza e sanzioni

Art. 1 Oggetto e finalità

Le seguenti norme introducono disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e il benessere dei cani.

Scopo delle aree di sgambatura per cani è quello di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alle altre aree adibite a verde pubblico.

Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’ anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.

2. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza Ministeriale 3.3.2009, sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali poter consentire di trattenere validamente l’animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. E’ vietato l’accesso ai cani non identificati ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina.

4. Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4 dell’ art. 1 dell’ ordinanza Ministeriale 3.3.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell’ autorità.

5. E’ vietato l’ accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.

6. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare con sè guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela

dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

7. I proprietari/detentori hanno l'obbligo o di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

8. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.

9. I proprietari/conducenti devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 10 minuti, salvo accordo unanime (motivato da comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i fruitori dell'area in modo da garantire ad ogni cittadino il diritto di entrare nell'area in assenza di altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 10 minuti;

10. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, il proprietario/conducente subentrante può chiedere ai proprietari di uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire di fruire dell'area in assenza di altri cani.

11. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

12. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.

13. I proprietari/conducenti possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

14. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conducenti in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non impedire la fruizione dell'area di sgambatura stessa.

15. Laddove le aree sgambatura cani siano state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia (piccola, media, grande) o per le loro caratteristiche comportamentali (tali da prevedere un'apposita area denominata "area cani impegnativi"), gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate di cui viene data pubblicità con cartelli all'ingresso.

16. Il proprietario/conducente di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;

17. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.

18. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

19. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.

20. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.

21. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 4 Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui essa fa parte.

Art. 5 Vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ULSS 17 svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l' applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

* * * * *